

BANDO A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E DELLA COSTITUZIONE DI RETI E/O AGGREGAZIONI TRA IMPRESE – ANNO 2012

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e destinatari

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia intende promuovere lo sviluppo e la costituzione di reti d'impresa e di altre forme di aggregazione tra imprese, con l'obiettivo di:

- consolidare, sviluppare e/o creare reti anche in filiera;
- progettare, realizzare e produrre nuovi beni o servizi;
- sviluppare nuovi processi o prodotti;
- favorire e/o migliorare la presenza sui mercati esteri;
- migliorare i risultati in termini di innovazione e competitività grazie allo scambio di competenze e conoscenze.

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19 del 28.12.2006.

Art. 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a €100.000,00.

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 – e successive modifiche – relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L.379).

Il Regolamento CE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L337/35 del 21/12/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli previa autorizzazione della Regione Emilia Romagna ai sensi del Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/02/2010.

¹ l'esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti

Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a €7.500,00 nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

Art. 3 – Tipologia interventi

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili alla creazione di aggregazioni di imprese.

Art. 4 – Soggetti beneficiari.

Possono beneficiare del contributo le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve PMI) così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003), anche in forma consorziata o associata, con sede legale e/o unità operativa – istituita da almeno 6 mesi alla data di apertura del presente bando – nella provincia di Reggio Emilia organizzate secondo le seguenti modalità di aggregazione:

- raggruppamenti, in numero minimo di 3, con utilizzo della forma giuridica di "contratto di rete" ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 3 della legge n. 33/2009 e dell'articolo 42 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 costituiti successivamente al 01/01/2012 o da costituirsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione al contributo (pena la revoca del contributo concesso);
- Consorzi e società consortili costituiti successivamente al 01/01/2012 o da costituirsi entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione al contributo (pena la revoca del contributo concesso);

Fermo restando che ciascuna aggregazione dovrà essere costituita in maggioranza numerica da imprese con sede legale e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia, è consentita l'adesione al progetto di aggregazione ad imprese non aventi sede legale e/o unità operativa in provincia di Reggio Emilia. Queste ultime non potranno in nessun caso essere beneficiarie dei contributi di cui al presente bando.

Il contratto di rete e la costituzione dell'aggregazione non saranno ammissibili qualora, a partire dai 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese partecipanti si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile (Società controllate e società collegate) o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

Ciascun raggruppamento può presentare domanda di contributo per un solo progetto. Ogni impresa può partecipare ad un solo raggruppamento.

Art. 5 – Casi di esclusione

I requisiti di ammissibilità di cui all'art. precedente, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente bando, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati fino alla data di conclusione del progetto, pena la revoca del contributo.

Sono escluse, in ogni caso, dall'ammissione al contributo le imprese che:

- risultino inattive;
- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;

- siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;²
- abbiano beneficiato o beneficiano di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse voci di spesa
- non siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Ai fini del presente bando si considera “regolare” con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che:
 - a) ha versato l’ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
 - b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l’eventuale ritardato pagamento non è da considerarsi motivo di irregolarità).

Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che:

- a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
- b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza del contributo.

Le imprese beneficiarie si impegnano a mantenere in provincia di Reggio Emilia la sede e/o l’unità operativa per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo. La violazione di tale impegno comporterà la totale revoca dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione alla Camera di Commercio delle risorse ricevute maggiorate degli interessi legali.

Art. 6 – Spese ammissibili

Ai fini dell’ammissibilità a contributo le spese devono essere:

- strettamente funzionali alla realizzazione ed attuazione dell’intervento;
- previste nel piano finanziario presentato;
- identificabili, controllabili ed attestate da idonei documenti giustificativi.

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti spese, sostenute nel periodo compreso tra il 01/01/2012 e il 31/12/2012 (farà fede la data del pagamento – quietanza) riconducibili agli interventi previsti dal bando e precisamente:

- a) spese notarili (escluse le spese per bolli, tasse e imposte) e di registrazione sostenute per la formalizzazione del contratto di rete, nell’importo massimo di spesa ammissibili di €2.000;
- b) costi per la redazione del programma di rete e per l’asseverazione (art.42, comma 32-quater, L. 122/2010);
- c) costi per acquisizione brevetti e diritti di licenza strumentali alla realizzazione del progetto e costi del deposito di brevetti e la registrazione di marchi strettamente correlati ai risultati

² per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 244 dell’1/10/2004, p.2.

ottenuti nella realizzazione del progetto. Non sono ammissibili i costi relativi alle tasse di mantenimento e di rinnovazione o qualsiasi altro costo da imputare a brevetti e marchi con data di deposito o di registrazione antecedente alla data di presentazione della domanda;

- d) costi per l'ideazione e la promozione del marchio della rete.
- e) Spese per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, ivi comprese le consulenze prestate dal "manager di rete" (temporary manager o manager condiviso della rete, unicamente dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del programma di rete) purché la natura di detti servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolare (es. consulenza fiscale, legale o pubblicitaria);
- f) costi del personale dipendente delle imprese impegnate nel progetto riconosciuti nella misura massima forfetaria del 20% della somma delle precedenti voci di spesa a) + b) + c) + d) + e) ammesse;
- g) costi per la formazione del personale dipendente impegnato nel progetto riconosciuti nella misura massima del 10% della somma delle precedenti voci di spese a) + b) + c) + d) + e) ammesse.

Le consulenze dovranno essere rendicontate con regolari fatture (oppure, in caso di consulenze occasionali prestate da soggetti sprovvisti di partita IVA, con apposite note aventi valore fiscale probatorio equivalente alle fatture). Il costo orario del consulente soggetto erogatore del servizio sarà riconosciuto nella misura massima di 120 euro.

Non sono ammissibili in ogni caso:

- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese di rappresentanza;
- spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario salvo quanto detto per il personale;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- spese oggetto di fatturazione incrociata tra le imprese componenti il raggruppamento, o da parte di soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza delle imprese facenti parte dello stesso.

Art. 7 – Ammontare del contributo

Il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente sostenute dalle imprese del raggruppamento per la realizzazione del **progetto fino al valore massimo assoluto a favore dell'intero raggruppamento** – non di ogni singola impresa aderente - **di 10.000,00 euro**.

In caso di imprese aderenti alla rete aventi sede al di fuori della provincia di Reggio Emilia secondo quanto indicato dal precedente articolo 4 *Soggetti beneficiari*, e, ferma restando la maggioranza numerica di imprese aventi sede legale e/o unità operativa – istituita almeno 6 mesi alla data di apertura del presente bando -, il contributo concedibile sarà ridotto in misura proporzionale alla partecipazione delle stesse al raggruppamento (es. a fronte di un contratto di rete di imprese costituite da 2 aziende reggiane e da 1 non reggiana, il contributo concedibile è pari a 2/3 della somma spettante).

I contributi camerali non sono cumulabili per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa.

Art. 8 – Presentazione delle domande

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, in regola con le disposizioni del bollo, da redigere su apposito modulo scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila che dovrà riportare:

- l'indicazione dell'impresa capofila e del ruolo svolto da ciascuna impresa aderente al raggruppamento per la realizzazione del progetto;
- l'indicazione della percentuale/quota di partecipazione di ogni singola impresa previste per la realizzazione del progetto;
- la dichiarazione che l'impresa capofila sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con la Camera di Commercio di Reggio Emilia e quale soggetto a cui sarà liquidato il contributo;
- la dichiarazione di impegno, da parte dell'impresa capofila, a versare alle imprese non capofila quota parte del contributo ricevuto, in ragione delle spese di ciascuna impresa non capofila sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;
- la dichiarazione da parte di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, di esonero della Camera di Commercio da ogni responsabilità nel caso di controversie che dovessero insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo;
- la dichiarazione di essere consapevoli che, nel caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti dal bando, la Camera di Commercio procederà alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati.

In caso di aggregazione già costituita sarà necessario allegare originale o copia autenticata del contratto di rete.

In caso di aggregazione non ancora costituita sarà necessario allegare una dichiarazione di impegno alla costituzione formale dell'aggregazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento da costituire nel termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo (articolo 4).

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- per **posta con raccomandata A/R** al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Reggio Emilia – Ufficio Promozione – Piazza della Vittoria n. 3 – 42121 Reggio Emilia indicando sulla busta la dicitura “*Domanda di contributo Bando sviluppo e costituzione aggregazioni d’impresa*”. La domanda con firma autografa dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- Per **via telematica** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@re.legalmail.camcom.it. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da **una casella di posta elettronica certificata** ed in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritta mediante **firma digitale** (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) **oppure sottoscritta nell’originale scansito e accompagnata da fotocopia del documento di identità.** Per le domande inviate via PEC l’imposta di bollo dovrà essere versata con modello F23 che andrà scansionato ed allegato alla domanda.

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda.

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre 10 giorni successivi alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata o la data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta elettronica certificata). Saranno escluse le domande spedite prima e dopo tali termini.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all’impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.

Termini di presentazione

Le domande di contributo possono essere presentate a partire **dal 26 marzo 2012 al 28 settembre 2012**

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l’eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.

Art. 9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell’ordine cronologico di spedizione delle domande, previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.

Nel corso dell’istruttoria, sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando al soggetto interessato un termine perentorio, di norma fissato in 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, per la risposta.

Camera di Commercio

6

Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia

Piazza della Vittoria, 3 – 42121 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 7961 – Fax +39 0522 433750

www.re.camcom.gov.it

PEC: cciaa@re.legalmail.camcom.it

Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammissibile al contributo.

Tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione sarà operato un riparto proporzionale alle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 10 – Concessione del contributo

Completata l'istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione all'impresa beneficiaria dell'ammissione a contributo.

Art.11 Rendicontazione e liquidazione del contributo

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate, con le stesse modalità di trasmissione di cui all'art.8, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it **non oltre il 28/02/2013.**

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

Il contributo riconosciuto sarà liquidato per intero all'impresa capofila della rete. Quest'ultima si impegna a versare alle imprese non capofila quota parte del contributo ricevuto, in ragione delle spese da ciascuna impresa non capofila sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto.

L'erogazione del contributo è subordinata alle avvenute iscrizioni nel Registro delle imprese prescritte dalla normativa vigente.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata una dettagliata relazione tecnica finale che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con quanto previsto ad inizio progetto.

Art.12 Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 60% di quella preventivata e ammessa a contributo;

- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente articolo 5;
- mancata costituzione formale dell'aggregazione nei termini di cui all'articolo 4 del bando;
- violazione dell'impegno a mantenere in provincia di Reggio Emilia la sede e/o l'unità operativa per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- rinuncia da parte del beneficiario .

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art.13 Controlli

La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Disposizioni Finali

Art.14 Regolamento generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006.

Art.15 Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del servizio Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Promozione tel. 0522/796519-528-530; e.mail promozione@re.camcom.it.

Art.16 Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Art.17 Norme per la tutela della privacy.

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.



Camera di Commercio
Reggio Emilia

